



Comune di Salerano Canavese

Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 25.07.2019



Comune di Salerano Canavese

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità'

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Organizzazione del servizio

Art. 4 - Giorni e orario di celebrazione

Art. 5 - Luogo della celebrazione

Art. 6 – Allestimento della sala prescelta

Art. 7 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 8 - Matrimonio su delega

Art. 9 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Art. 10 - Tariffe

Art. 11 - Danni e responsabilità

Art. 12 - Modifiche al regolamento

Art. 13 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1 - Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli artt.106 e 116 del codice civile.

2 - La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1 - La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento dell'ordinamento dello Stato Civile, purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

2- Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione.

Art. 3



Comune di Salerano Canavese

Organizzazione del servizio

1 - L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2 - La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 4

Giorni e orario di celebrazione

1 - I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria da lunedì a venerdì negli orari di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

2 - La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, è subordinata alla disponibilità del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile o di un suo delegato alla celebrazione.

3 - I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni: il 1°, il 2 (festa del Santo Patrono) e il 6 gennaio, il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° e il 2 novembre, l'8, il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre.

Art. 5

Luogo della celebrazione

1 - I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale: nella Sala Consiliare, nella sala in via Mercanda e nella sala "ex Forno" in via Sclopis di esclusiva proprietà comunale.

2 - Ulteriori sale che si rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenute idonee alla celebrazione dei matrimoni civili potranno essere individuate con successivi provvedimenti dalla Giunta comunale.

Art. 6

Allestimento della sala

1 - La richiesta relativa all'uso della sala prescelta deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.

2 - I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

3 - La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

4 - Il Comune di Salerano Canavese si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.



Comune di Salerano Canavese

Art. 7

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1 - Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

2- Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.

3 - L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 5 giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 8

Matrimonio su delega

1 - Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre almeno 20 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune di residenza;
- certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio altro Comune;
- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale prescelto.

Art. 9

Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1 - Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 20 giorni.

2 - Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3 - Ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere la delega per accettazione.



Comune di Salerano Canavese

Art. 10

Tariffe

- 1 - Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono specificate nell'allegato A).
- 2 - Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e quello dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala, ecc...).

Art. 11

Danni e responsabilità

- 1 - Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.
- 2 - Nessun rimborso della tariffa spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 12

Modifiche al regolamento

- 1 - Eventuali modifiche necessarie per migliorare le modalità di espletamento del servizio o per rivedere le tariffe vengono demandate alla Giunta Comunale.

Art. 13

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile;
 - il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - lo Statuto comunale;
 - ogni altra norma concernente la materia.

Art. 14

Entrata in vigore

- 1 - Il presente regolamento entra in vigore e si applica a tutti i procedimenti in carico alla data di approvazione della delibera consiliare a cui è allegato.